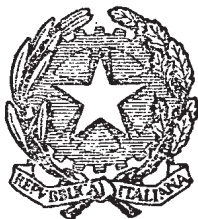


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 aprile 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1995, n. 113.

Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 114.

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 115.

Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Pag. 9

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1995.

Proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, relativa al risanamento ambientale nella laguna di Orbetello e rettifica all'ordinanza stessa. (Ordinanza n. 2402).
Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

DECRETO 27 marzo 1995.

Rinnovo della iscrizione di varietà di specie ortive Pag. 16

9. *Presentazione dei risultati.* Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).

ALLEGATO B

SCARICO DI EFFLUENTI LIQUIDI

Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l è la filtrazione su membrana di 0,45 µm con essiccazione a 105 °C e pesatura.

I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.

Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di $\pm 5\%$ e un'esattezza di $\pm 10\%$.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 41 così recita:

«Art. 41 (*Amianto: criteri di delega*). — 1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente».

— La direttiva 87/217/CEE è pubblicata in GUCE n. L 85 del 28 marzo 1987.

Nota all'art. 1:

— La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L'art. 3 così recita:

«Art. 3 (*Valori limite*). — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'art. 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

“a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo”.

5. Il comma 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato».

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in materia di qualità dell'aria, relativamente e specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

Nota all'art. 2:

— Per la legge 27 marzo 1992, n. 257, vedi nota precedente.

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

Nota all'allegato A:

— Per il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nota all'art. 1.

95G0149

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 115.

Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:

a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;

b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;

b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;

2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;

3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;

4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;

c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di «prodotto sicuro» ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto «pericoloso»;

d) produttore:

1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto;

3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;

e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Art. 3.

Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a

proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.

5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:

a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art. 4.

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.

2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.

3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 5.

Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un

adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 6.

Controlli

1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.

2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purché accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:

a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;

e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;

g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;

h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.

6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.

7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Art. 7.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.

2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

Art. 8.

Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati

immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

Art. 9.

Responsabilità del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.

Art. 10.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere *d*), *f*), *g*) e *h*), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera *b*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLO', *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 43 così recita:

«Art. 43 (*Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;

e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

— La direttiva n. 92/59/CEE è pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, reca attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Nota all'art. 7:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 7 così recita:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Nota all'art. 8:

— Per la direttiva n. 92/59/CEE vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, reca attuazione della direttiva n. 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

95G0150

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1995.

Proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, relativa al risanamento ambientale nella laguna di Orbetello e rettifica all'ordinanza stessa. (Ordinanza n. 2402).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi, volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;